Ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici

(Ordinanza sui valori soglia, OVS)

del		
Il Consiglio federale svizzero,		

visto l'articolo 62 della legge federale del ... 1 sugli appalti pubblici, ordina:

Art. 1 Oggetto

- ¹ La presente ordinanza disciplina i valori soglia (esclusa l'imposta sul valore aggiunto) secondo l'articolo 10 capoverso 1 della
- ² I valori soglia figurano nell'allegato.

Art. 2 Adeguamento dei valori soglia

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua i valori soglia alle prescrizioni degli impegni internazionali secondo l'articolo 10 capoverso 2 della legge.

Entrata in vigore Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS ...

2015-.....

RU 2015 Ordinanza sui valori soglia

> Allegato (art. 1)

Valori soglia²

Valori soglia e procedura all'infuori del settore dei trattati internazionali

Tipi di procedura	Forniture	Prestazioni di servizio	Presta	zioni edili
Procedura su invito	inferiori a DSP 130 000 ³ (CHF 230 000)	inferiori a DSP 130 000 (CHF 230 000)	Commesse edili il cui valore stima- to non rag- giunge 2 mio. CHF	Il valore di ogni singola commes- sa non raggiunge 2 mio. CHF e la somma di queste commesse non supera il 20 % del valore com- plessivo dell'opera edile (clausola baga- tella)
Procedura per incarico diretto	inferiori a CHF 150 000	inferiori a CHF 150 000		Periori a 150 000

Valori soglia nel settore dei trattati internazionali

Accordo OMC del 30 marzo 2012⁴ sugli appalti pubblici (GPA⁵) e accordi di libero scambio.

Committente	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili
Committente	da DSP 130 000	da DSP 130 000	da DSP 5 000 000
secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge	(CHF 230 000)	(CHF 230 000)	(CHF 8 700 000)

Committente	Valore della commessa		
	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili (valore complessivo)
Committente secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. a–e della legge	DSP 400 000 (CHF 700 000)	DSP 400 000 (CHF 700 000)	DSP 5 000 000 (CHF 8 700 000)

Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Committente	Valore della commessa		
	Forniture	Prestazioni di servizio	Prestazioni edili (valore complessivo)
Committente secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. f-h della legge	EUR 400 000 (CHF 640 000)	EUR 400 000 (CHF 640 000)	EUR 5 000 000 (CHF 8 000 000)

 ² I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2014 e 2015.
³ Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (FMI).
⁴ RS ...
⁵ Government Procurement Agreement (GPA)
⁶ RS 0.172.052.68

Ordinanza sui valori soglia RU 2015

Ordinanza sui valori soglia RU 2015